



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data 118735, con la quale il Sig. Terrana Giovanni, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'8/03/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 111870 dell'11/10/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, tra gli altri, che il Sig. Terrana Giovanni ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 08/03/2018;
- VISTE le note prot. n. 2884 del 17/01/2018 del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e dell'1/03/2019 dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015 e dell'art. 27 della l.r. 1/2019, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima dell'8/03/2020;
- VISTA la nota del 24/10/2019 dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale comunica che il Sig. Terrana Giovanni può essere collocato in quiescenza a decorrere dall'01/01/2020;
- VISTA la nota prot. n. 122090 del 29/10/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2020;
- VISTO il DA n. 5081 del 09/07/1992, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/1992, reg. n. 17, fgl n. 113, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza 09/07/1992 nella qualifica di Assistente contabile, assumendo effettivo servizio in data 16/11/1992;
- VISTO il DDS n. 7991 del 03/10/2007 con il quale al Sig. Terrana Giovanni sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 13 mesi 5 e giorni 5;
- VISTO il DDG n. 9643 del 06/10/2004 con la quale il Sig. Terrana Giovanni, ai sensi e per gli effetti della DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- ACCERTATO che il Sig. Terrana Giovanni alla data del 31/12/2019 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 63 mesi 4 e giorni 22 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/11/1992 al 31/12/2019	27	1	14
Servizio ricongiunto (DDS n. 7991 del 03/10/2007)	13	5	5
Servizio militare dal 17/09/1976 al 14/09/1977	0	11	28
Totale anzianità contributiva utile a pensione	41	6	17

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Terrana Giovanni, nato ad xxxxxxxxx l'xxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li _____ - 2 DIC 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio